



**POLIZIA MUNICIPALE
UNIONE MUGELLO**

Comuni
Barberino di Mugello – Borgo San Lorenzo – Dicomano –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

ORIGINALE

Registro Generale n. 452

**ORDINANZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
UFFICIO DISTRETTO SCARPERIA E SAN PIERO**

N. 443 DEL 07-06-2024

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA ROMA NEI SABATI ESTIVI

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO

VISTO il D.Lgs 30/4/1992 n. 285 - Codice della Strada -;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento d’esecuzione del codice della Strada;
VISTO il D.Lgs 15/11/1993 n. 507;
VISTO il Regolamento del Comune di Scarperia e San Piero per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei Dirigenti;
VISTO il vigente Statuto approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione Mugello n. 37 del 05/10/2023;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione dei Comuni del Mugello, approvato con delibera di Giunta n. 40 del 14/5/2014;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell’Unione Mugello n. 45 del 30/12/2014 è stato approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa conferita dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio;
VISTO il Decreto del Presidente n° 9 del 27/12/2023 con il quale sono stati nominati i Comandanti dei Distretti della Polizia Municipale dell’Unione Mugello di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo – Marradi - Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio – Dicomano per l’anno 2024;
VISTA la Determinazione n. 5 del 11/01/2024 del Settore Affari Generali, (R.G. n. 11) con la quale viene conferita, ai Comandanti della Polizia Locale, individuati con il

suddetto Decreto del Presidente, l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile di Distretto di P.M. per l'anno 2024;

VISTA la richiesta presentata da CCN Corte dei Vicari, con sede in Scarperia e San Piero Via dei Bastioni n. 3, registrata al protocollo generale del Comune di Scarperia e San Piero al n. 10412 del 05/06/2024, con la quale viene richiesta l'emissione di un provvedimento di disciplina della circolazione stradale, con la previsione del divieto di sosta e transito in via Roma Scarperia, nei giorni di sabato, ad iniziare dal 08/06/2024 fino al 26/10/2024 compresi, per attività di valorizzazione del centro storico;

VISTE le note dell'ufficio Sviluppo Economico del 05/06/2024 e del 07/06/2024, con le quali si comunica che, alle condizioni comunicate dal CCN Corte dei Vicari, non risulta necessario ottenere ulteriori titoli abilitativi da parte dell'Ufficio sviluppo Economico, fermo restando che l'occupazione dell'area pubblica da parte di CCN Corte dei Vicari o da parte di altri soggetti economici potrà essere fatta, per scopi consentiti, solo entro i limiti già oggetto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico autorizzata a cura del competente Ufficio comunale ;

VISTO l'atto di assenso espresso dall'Amministrazione comunale nella seduta di Giunta comuna del 07/06/2024;

CONSIDERATO che per l'esercizio di quanto sopra si rende necessario ed indispensabile l'istituzione di divieti, obblighi e/o limitazioni alla circolazione veicolare, in aderenza quanto avanzato dal richiedente.

ORDINA

1. SONO VIETATI LA SOSTA E IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI E CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA DI SCARPERIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MATTEO DEI NERI E IL CIVICO N. 138 DI VIA ROMA STESSA, TUTTI I SABATI DALLE ORE 19:00 ALLE 24:00, AD INIZIARE DA SABATO 08/06/2024 E FINO A SABATO 26/10/2024, COMPRESI. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse prescrizioni in materia di circolazione stradale vevoli nella strada in questione nel periodo di cui si parla (ad esempio disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione "Giornate rinascimentali").

2. Le seguenti prescrizioni a carico del richiedente il presente provvedimento (CCN Corte dei Vicari, in premessa identificato e per essa il Presidente):

- a) Durante i periodi di valenza delle prescrizioni di cui al precedente punto n. 1, la stessa Associazione CCN Corte dei Vicari dovrà provvedere al posizionamento di apposite transenne, comprensive di segnaletica stradale di divieto di transito, idonee ad impedire l'accesso dei veicoli presso le seguenti aree: In via Roma, all'intersezione con Piazza Garibaldi; in Via Roma all'intersezione con via M. de' Neri; in via della Misericordia, all'intersezione con via S.Martino; in via Roma all'intersezione con via Palestro.Detti manufatti, aventi caratteristiche a norma con le disposizioni in materia di circolazione stradale e in particolare con il D.Lgs n. 285/1992 – Codice della Strada, dovranno essere mantenute in opera esclusivamente per il periodo di valenza del divieto e rimosse al termine dello stesso;
- b) L'occupazione dell'area pubblica da parte di CCN Corte dei Vicari o da parte di altri soggetti economici potrà essere fatta, per scopi consentiti, solo

entro i limiti già oggetto di concessione per l'occupazione del suolo pubblico autorizzata a cura del competente Ufficio comunale;

c) Durante i periodi di valenza delle prescrizioni di cui al precedente punto n. 1, dovrà essere mantenuta libera e sgombra una corsia di marcia di Via Roma sufficiente al transito in sicurezza e senza nessuna attesa di eventuali veicoli in servizio d'emergenza (Autoambulanze, Organi di Polizia Vigili del Fuoco ecc. ecc.).

INFORMA

Dell'obbligo a carico dei soggetti aventi titolo di conseguire preventivamente ogni atto autorizzativo necessario per l'attività che si intende porre in atto

AVVERTE

Che responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il sottoscritto, Comandante del Distretto di Scarperia e San Piero;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Mobilità sostenibili, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 285/1992, con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992. Il termine decorre dalla data di pubblicazione o dalla data dell'apposizione della segnaletica stradale.

Che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di legge

DISPONE

LA TRASMISSIONE della presente:

- a) Al richiedente, per competenza e per quanto previsto nei precedenti punti 1 e 2 ;
- b) Al Settore Lavori Pubblici, per competenza e per l'apposizione della segnaletica stradale necessaria ad indicare le prescrizioni sopra dette RELATIVE AL DIVIETO DI SOSTA , in conformità con le norme in materia di circolazione stradale e, in particolare, con il D.Lgs n. 285/1992 – Codice della Strada;
- c) Alla Stazione CC di Scarperia;
- d) Alla Centrale Operativa NUE Regione Toscana (centrale.112@postacert.toscana.it)
- e) Alla ASL 10 (direzione.uslcentro@postacert.toscana.it);
- f) Sezione Polizia Stradale di Firenze (dipps212.0100@pecps.poliziadistato.it)
- g) Ufficio Segreteria per la pubblicizzazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO
Baldini Stefano

Ordinanza SERVIZIO AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE n.443 del 07-06-2024 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO